

Roma, 7 Agosto 2020 - Prot. 49/2020.

Interpretazione Confermativa sull'Ambito Applicativo Contrattuale (Rif. CCNL "Case di Cura" del 21/11/2017)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione En.Bi.C., di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", ha ricevuto dal Presidente di ANPIT Roma, il seguente quesito:

Il CCNL "Case di Cura" può essere applicato presso le seguenti attività:

"Ospedali classificati, Presidi, Centri di Riabilitazione a carattere prevalentemente sanitario?"

In caso positivo, potete confermare anche il corretto inquadramento contrattuale dei seguenti Profili: Assistente sociale, Biologo, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale?

A. PREMESSE

- a) L'Art. 2070 del Codice Civile prevede che: *"L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto Collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. [...]".* Ne consegue che, in caso di attività plurime, l'individuazione del CCNL potrà essere effettuata con riguardo all'attività prevalentemente esercitata. Nel caso in cui vi fossero, invece, attività autonome, distinte, e non accessorie all'attività prevalente, il Datore di lavoro potrà applicare CCNL diversi, a seconda delle corrispondenti attività.
- b) In data 21 novembre 2017 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDECE, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari", per brevità anche solo contrattualmente richiamato come "CCNL Case di Cura", con validità dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, quale rinnovo settoriale del previgente CCNL "Servizi" del 30/10/2012.
- c) All'art. 183 del CCNL "Case di Cura" di cui al precedente punto, è previsto l'ambito di applicazione contrattuale, suddiviso nelle seguenti "macro" aree:
- 1. Case di Cura:** *Case di Riposo; Residenze Sanitarie Assistite; Centri di riabilitazione e Fisioterapia; Istituti assistenziali; Comunità terapeutiche; Comunità alloggio;*
 - 2. Poliambulatori, Ambulatori, Centri Analisi Mediche, Centri diagnostici per immagini;**
 - 3. Servizi Assistenziali e Socio - Sanitari per bambini, minori, disabili, anziani;**
 - 4. Altri analoghi Servizi riconducibili all'area dei Servizi Assistenziali Socio - Sanitari, terapie e cura.**
- d) Per "Ospedali Classificati", s'intendono gli Istituti ed Enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera e che, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (*ovvero requisiti strutturali e organizzativi delle attività e servizi qualitativamente conformi alle strutture ospedaliere pubbliche, con rispetto dei L.E.A. - Livelli Essenziali di Assistenza*), a domanda, possono essere "classificati", ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, L. 132/1968ⁱ e s.m.i. (attualmente, mediante Accordi Regionali), nelle categorie ospedaliere previste dal legislatore per la programmazione ospedaliera. Ciò che caratterizza gli Ospedali classificati è la proprietà degli stessi, che non appartiene allo Stato ma ad ordini religiosi.

Roma, 7 Agosto 2020 - Prot. 49/2020.

B. TESTO DELL'INTERPRETAZIONE CONFERMATIVA

Per tutto quanto sopra premesso:

- **verificato il vigente ambito applicativo** del CCNL "Case di Cura" che comprende, oltre a quanto espressamente richiamato al punto c) delle Premesse, in senso estensivo anche tutta l'area dei Servizi Assistenziali Socio - Sanitari, le attività terapeutiche o di cura;
- **confrontata la Classificazione del Personale** prevista dal CCNL "Case di Cura", conforme al sistema d'inquadramento europeo c.d. "E.Q.F." ove, per ogni livello professionale corrispondono diverse Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità, così come esposte nella Sintesi ex art. 189 del CCNL stesso;
- visto che, come previsto dall'art. 189 del CCNL "Case di Cura", **il livello professionale dev'essere così determinato:**
 - 1) *ricercare la **Declaratoria** che indichi l'effettivo livello di Conoscenza, Abilità e Autonomia, Competenze e Responsabilità richieste dalla mansione in esame;*
 - 2) *a seguire, individuare il **Profilo** che, nella Declaratoria, meglio descrive l'area di applicazione professionale delle effettive mansioni del Lavoratore;*
 - 3) *nell'individuato Profilo, ricercare l'**Esemplificazione** che meglio rappresenti il "Titolo" o il "Nome" della mansione. Il "Nome" della mansione potrà essere effettivamente previsto dal CCNL oppure, ove mancante, sarà assegnato dall'Azienda.*

... omissis ...

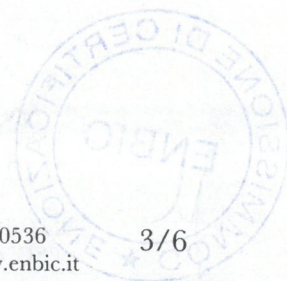
Resta comunque inteso che, in fase d'inquadramento del personale, si dovranno, come già detto, verificare le effettive mansioni del Dipendente e individuare così, con riferimento a qualsiasi Profilo ed Esemplificazione della Declaratoria, il livello professionale corrispondente, indipendentemente dal "nome" utilizzato per descrivere la mansione.

- **esaminati i "Ruoli Tecnici" già previsti** dal CCNL "Case di Cura", che comprendono i seguenti Profili, suddivisi nei vari livelli d'inquadramento, tipici delle Strutture Sanitarie e delle Professioni Assistenziali Socio - Sanitarie:
 - Direttore di Struttura;
 - Direttore di Laboratorio (chimico/fisico e biologico);
 - Direttore d'Area;
 - Responsabile di Struttura;
 - Responsabile di Laboratorio (chimico/fisico e biologico);
 - Responsabile d'Area o Servizio;
 - Capo Servizi Supervisori e/o Ispettori;
 - Capo Sala;
 - Responsabile di Studio (psicologo, pedagoga ecc.);



Roma, 7 Agosto 2020 - Prot. 49/2020.

- Farmacista Responsabile di Farmacia;
- Farmacista;
- Psicologo;
- Infermiere;
- Ostetrico;
- Podologo;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Ortottista e assistente oftalmologica;
- Terapista delle neuro e psicomotricità;
- Tecnico ortopedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico di laboratorio biomedico;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Responsabile Reparto Fangoterapia/Massaggi/Riabilitazione;
- Dietista;
- Operatore Socio Sanitario Qualificato, che assiste soggetti non autosufficienti, anche in condizioni di imprevedibilità;
- Sorvegliante Unico d'infanzia;
- Assistente Corsi di Formazione;
- Tutor nei percorsi formativi;
- Massaggiatore;
- Massoterapista;
- Istruttore di ginnastica riabilitativa;
- Istruttore di nuoto riabilitativo;
- Operatore Socio Sanitario Generico, che assiste soggetti non autosufficienti;
- Addetto Accettazione pazienti;
- Addetto prenotazioni;
- Operatore Socio Sanitario, che assiste soggetti autosufficienti;
- Addetto all'assistenza di base e ai servizi tutelari;
- Addetto alla preparazione pasti;
- Addetto all'assistenza nell'igiene personale;
- Animatore bambini;
- Aiuto Sorveglianza d'infanzia;



Roma, 7 Agosto 2020 - Prot. 49/2020.

- Baby Sitter;
- Oltre altri Profili legati ai Servizi di cura della persona all'interno delle strutture (es: *Parrucchiera, Barbiere, Estetista ecc.*); di Cucina e Mensa all'interno delle strutture (es: *Cuoco, Addetto alla distribuzione dei pasti, Addetto al confezionamento di prodotti alimentari, Addetto alla Mensa ecc.*) e di Manutenzione (es: *Addetto alle pulizie, alle disinfestazioni, derattizzazione e disinfezioni; manutenzione del verde, degli impianti e apparecchiature ecc.*);

questa Commissione Bilaterale conferma che il Personale non medico degli "Ospedali classificati, dei Presidi e dei Centri di Riabilitazione a carattere prevalentemente sanitario" rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari" sottoscritto il 21 novembre 2017 dalle Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEK, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL.

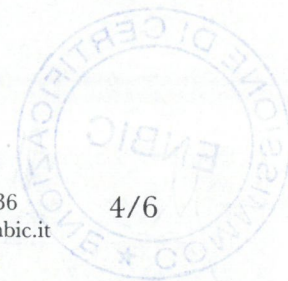
Inoltre, in merito alla richiesta sull'inquadramento contrattuale dei Profili di *Assistente sociale, Biologo, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale*, questa Commissione Bilaterale, premesso quanto richiamato ai punti che precedono, la disciplina integrale del CCNL e, in particolare, quella relativa alla Classificazione del Personale con le analogie con i Profili Professionali già previsti dal CCNL "Case di Cura", conferma quanto segue.

Nel LIVELLO A3 sarà inquadrato:

- Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello "**Impiegato Direttivo A3**":
 - In possesso delle specifiche conoscenze teoriche e gestionali, dei titoli di studio e con l'esperienza pratica prevista, nonché le prescritte abilitazioni, è responsabile, coordina e controlla l'area di competenza, l'organizzazione del lavoro e della formazione, con responsabilità dei risultati (**esemplificazione aggiunta**):
 - **Biologo Responsabile di Laboratorio (livello A3)**

Nel LIVELLO B1 sarà inquadrato:

- Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello "**Impiegato Gestionale B1**":
 - In possesso delle specifiche conoscenze teoriche e gestionali, dei titoli di studio e con l'esperienza pratica prevista, nonché le prescritte abilitazioni, coordina e controlla l'organizzazione del gruppo di lavoro, con responsabilità dei risultati, anche formativi, da loro conseguiti (**esemplificazione aggiunta**):
 - **Biologo Responsabile di Laboratorio (livello B1)**



Nel LIVELLO B2 sarà inquadrato:

- Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello **“Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale B2”**:
- In possesso di apposito titolo di studio e di specifiche abilitazioni, svolge attività di analisi e consulenza, in collaborazione con i Medici e le altre professioni sanitarie di competenza (**esemplificazione aggiunta**):
 - **Biologo (livello B2)**

Nel LIVELLO C1 sarà inquadrato

- Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello **“Impiegato di Concetto C1 - Supervisore e Coordinatore”**:
- In possesso di apposito titolo di studio e di specifiche abilitazioni nazionali e/o regionali, svolge professioni socio assistenziali, tecniche o riabilitative verso pazienti, partorienti, puerpere, anziani non autosufficienti, bambini, disabili, malati ecc., in collaborazione con i Medici e le altre professioni socio sanitarie e assistenziali (**esemplificazioni aggiunte**):
 - **Assistente Sociale (livello C1), con oltre 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione**
 - **Terapista Occupazionale (livello C1), con oltre 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione**
 - **Educatore Professionale (livello C1), con oltre 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione**

Nel LIVELLO C2 sarà inquadrato

- Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello **“Impiegato Qualificato Settoriale C2”**:
- In possesso di apposito titolo di studio e di specifiche abilitazioni nazionali e/o regionali, svolge professioni socio assistenziali, tecniche o riabilitative verso pazienti, partorienti, puerpere, anziani non autosufficienti, bambini, disabili, malati ecc., in collaborazione con i Medici e le altre professioni socio sanitarie e assistenziali (**esemplificazioni aggiunte**):
 - **Assistente Sociale nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione (livello C2)**
 - **Terapista Occupazionale nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione (livello C2)**
 - **Educatore Professionale nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione (livello C2)**



Roma, 7 Agosto 2020 - Prot. 49/2020.

C. EFFICACIA DELLA PRESENTE INTERPRETAZIONE CONFERMATIVA

La presente Interpretazione, essendo confermativa di previsioni contrattuali già vigenti o di esemplificazioni riconducibili ad esse, ha immediata efficacia applicativa.

D. CONCLUSIONI

Premesso tutto quanto precede, questa Commissione Bilaterale conclude sulla legittimità dell'applicazione contrattuale proposta del CCNL "Case di Cura" sottoscritto il 21 novembre 2017 dalle Associazioni Datoriali ANPIT, CIDECE, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, al personale non medico dipendente di "Ospedali classificati, Presidi, Centri di Riabilitazione a carattere prevalentemente sanitario", con inquadramento dello stesso secondo la Classificazione Unica prevista al Titolo XLIX del CCNL, con le conferme sopra esposte.

Eventuali particolari Profili Professionali mancanti di settore, potranno essere integrati dalla presente Commissione Bilaterale, a seguito di ricevimento dell'analitica descrizione degli stessi, secondo i criteri previsti dalla Classificazione Unica del CCNL "Case di Cura" (Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste).

Roma, 7 Agosto 2020.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)

Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

Art. 1, L. 132/1968 e s.m.i.

... omissis ...

comma 5: Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera.

comma 6: Gli Istituti e gli Enti di cui al quinto comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente Legge.